

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 68/33/2012

FATTO

Con sentenza 122 del 15.2.2010 la Commissione Provinciale di Milano sezione 9 ha respinto il ricorso di D. RI. MA. SAS di D. Ri. Ma. e C. che contestava l'avviso di accertamento catastale con revisione del classamento e della rendita posto in essere con avviso notificato il 23.12.2009.

Con atto di appello depositato il 13.5.2011 il contribuente ha contestato la decisione ritenendola stereotipata, generica, contenente valutazioni e giudizi come le precedenti emesse sul tema dalla stessa sezione. Oltre al vizio in giudicando il ricorrente ha richiamato per relazionem le eccezioni sollevate in primo grado, indi ha descritto le caratteristiche del negozio oggetto di accertamento, indicando che la classe poteva essere portata dal 15 al 16 con aggravio impositivo del 16,30%.

L'ufficio si costituito eccependo la tardività del ricorso prime cure, la assoluta coerenza della decisione di primo grado e il rispetto della procedura di cui al comma 335 della legge 311/2004, la non necessità dell'avviso di inizio procedura, la correttezza della operata rivalutazione.

All'esito della odierna udienza il giudizio è trattenuto in decisione

MOTIVI

L'eccezione preliminare non è fondata perché i termini decorrono non dal' 23.12.2008, ma dal ricevimento della seconda notifica di avvenuta notifica della raccomandata 772029444700 che si è perfezionato il 14.1.2009. Passando al merito l'appello non è ammissibile per le eccezioni che il contribuente richiama genericamente ma che non sviluppa.

I motivi di appello possono essere gli stessi del primo grado, ma devono essere riproposti e deve essere contestata chiaramente la sentenza nei suoi specifici motivi.

Il contribuente invece parla di motivazione standard, che è ammissibile quando il Giudice ha tratto una decisione su una argomentazione che viene ribadita in casi simili.

L'appello presenta quindi solo una concreta doglianza: il merito della rivalutazione, attesa l'ubicazione del negozio, la sua superficie ed i suoi accessori. Su questo punto l'appello è respinto.

Il negozio è ubicato in centro, servito da servizi pubblici, circondato da altri negozi, in posizione di rinomata zona commerciale, in una microzona che ha visto tutti gli immobili oggetto di importante rivalutazione economica.

La valutazione dell'Agenzia del Territorio, confermata dai primi Giudici è qui condivisa.

Per la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

La Commissione dichiara respinta l'eccezione preliminare e nel merito l'appello. Spese compensate.